

COMUNE DI CASTEL DEL RIO

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI
ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE**

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 27.04.2009
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Finalità della presente regolamentazione
- Art. 3 Presupposti di legittimità
- Art. 4 Competenza, responsabilità e modalità operative
- Art. 5 Procedure comparative per il conferimento degli incarichi
- Art. 6 Modalità e criteri della selezione
- Art. 7 Formazione della graduatoria
- Art. 8 Contenuti essenziali dei contratti
- Art. 9 Controlli e verifiche funzionali
- Art. 10 Efficacia dei contratti di consulenza
- Art. 11 Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei Conti
- Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento si applica nei casi di conferimento di incarichi individuali a soggetti estranei all'Amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione per le seguenti categorie di incarichi individuali:
 - a) contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - b) contratti di prestazione di lavoro autonomo di tipo occasionale.
3. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 2

Finalità della presente regolamentazione

1. Le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente regolamento rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:

- contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente;
- trasparenza nei criteri di conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni degli incarichi a esterni;

2. Le seguenti disposizioni si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e seguenti, aventi natura di:

- incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata, occasionale o continuativa;
- incarichi di studio, ricerca, consulenza.

Art. 3

Presupposti di legittimità

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ai compiti istituzionali dell'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno ovvero la carenza, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria;
- f) l'incarico deve essere conferito ad esperti di particolare e comprovata specializzazione

universitaria. Si può prescindere da quest'ultimo criterio solo per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

g) L'incarico può essere conferito solo all'esito della procedura comparativa disciplinata dal presente regolamento.

2. E' consentito l'affidamento diretto solo in presenza di una particolare urgenza connessa all'attività discendente dall'incarico o quando la prestazione professionale ad esso connessa sia di natura tale da non consentire una comparazione. La necessità di un affidamento diretto deve essere puntualmente motivata nel provvedimento di conferimento dell'incarico e la motivazione non può consistere in formule generiche o clausole di stile.

Art. 4

Competenza, responsabilità e modalità operative

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al responsabile di ogni settore secondo le proprie competenze e con riguardo agli obiettivi assegnati.

2. Annualmente il Consiglio, anche contemporaneamente all'esame ed all'approvazione del Bilancio di previsione annuale, del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica, approva un elenco degli incarichi di studio, ricerca e consulenza in relazione ai diversi programmi/progetti di cui alla R.P.P., sulla base di proposte formulate dalla Giunta.

Alla proposta di deliberazione sono allegate "schede" contenenti la professionalità richiesta, la tipologia dell'incarico, la motivazione, l'analisi della carenza di professionalità interne, la durata e la coerenza della spesa con gli stanziamenti di spesa.

3. Il responsabile del settore competente deve accertare durante la fase istruttoria la sussistenza dei presupposti giuridico-amministrativi di cui al precedente art. 3 ed al successivo comma 4 ed allo scopo può, se lo ritiene opportuno, chiedere un parere al Segretario comunale;

4. E' consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
- b) che riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica, o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate.

Art. 5

Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

1. L'amministrazione individua i collaboratori ai quali intende conferire incarichi professionali esterni nonché in forma di collaborazione coordinata e continuativa sulla base della procedura comparativa avente ad oggetto idoneo curriculum, da valutare con riferimento ai seguenti criteri:

- a) titoli posseduti;
- b) esperienze di lavoro inerenti le attività afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare;
- c) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;

2. L'indizione della procedura comparativa deve essere preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e sul sito web del Comune per almeno 15 giorni; i criteri di cui al comma 1

sono evidenziati sull'avviso, con eventuale predeterminazione di punteggi. Resta ferma la possibilità per il responsabile del settore di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

3. Il responsabile del settore può predisporre, quando ne ravvisa la necessità, un bando o avviso pubblico finalizzato a formare un elenco dei soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera articolato per specifiche categorie di attività o di specializzazioni.

4. Il bando e/o l'avviso deve contenere:

- a) i termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per ottenere l'ammissione all'elenco;
- b) la produzione del curriculum da allegare alla domanda;
- c) la predeterminazione dei criteri per la formazione comparativa degli elenchi.

5. Il responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento finale di affidamento è il responsabile del settore che indice la procedura.

Art. 6

Modalità e criteri della selezione

1. Il responsabile del settore effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.

2. Nel primo caso, l'assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri indicati nel bando (o nell'avviso), mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.

3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, il responsabile del settore attribuisce ai titoli ed al colloquio finale il punteggio risultante dall'applicazione dei criteri predeterminati nel bando.

Art. 7

Formazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.

2. La graduatoria di merito è approvata con atto del responsabile del settore competente e deve essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet dell'amministrazione.

Art. 8

Contenuti essenziali dei contratti

1. I contratti di cui al presente regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:

- a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
- c) durata del rapporto, penali per la ritardata esecuzione della prestazione e le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo nei casi particolari di:
 - accertata sussistenza di una causa di incompatibilità dell'assunzione dell'incarico;
 - mancato raggiungimento del risultato a presupposto dell'affidamento dell'incarico;
- d) responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
- e) profili inerenti la proprietà dei risultati;
- f) profili economici quali corrispettivo e scadenza dei o del pagamento.

2. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.

3. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite inoltre specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Art. 9

Controlli e verifiche funzionali

1. Il responsabile del settore competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Nel caso in cui i risultati della prestazione non risultino conformi a quanto richiesto dalla natura e dai presupposti dell'incarico, il responsabile del settore deve prevedere nel disciplinare di incarico la fissazione di un congruo termine per l'integrazione del risultato o la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento o di ridurre proporzionalmente il corrispettivo.

Art. 10

Efficacia dei contratti di consulenza

1. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Art. 11

Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei conti

1. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente regolamento superiori a €. 5.000,00 sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento - contenente normazione di diritto pubblico - approvato formalmente con delibera di Giunta, entra in vigore immediatamente con l'approvazione ed è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente ed ha esecutività di legge.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.